



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, IL BENESSERE E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEL COMUNE DI ROMENTINO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.2013
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25.03.2015

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Principi e finalità
Articolo 3	Competenze del Sindaco

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4	Ufficio Tutela Animali
Articolo 5	Definizioni ed ambito di applicazione
Articolo 6	Detenzione di animali
Articolo 7	Divieti generali
Articolo 8	Abbandono di animali
Articolo 9	Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica Via o con altra proprietà privata
Articolo 10	Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
Articolo 11	Avvelenamento di animali
Articolo 12	Detenzione di animali nelle abitazioni
Articolo 13	Vendita e toelettatura di animali vivi
Articolo 14	Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

TITOLO III – CANI

Articolo 15	Divieto di detenzione a catena
Articolo 16	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche o ad uso pubblico
Articolo 17	Accesso sui mezzi pubblici, negli esercizi e uffici
Articolo 18	Obbligo di raccolta delle deiezioni canine
Articolo 19	Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
Articolo 20	Detenzione dei cani da guardia
Articolo 21	Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
Articolo 22	Documenti da portare al seguito

TITOLO IV – GATTI

Articolo 23	Status dei gatti liberi e delle colonie feline
Articolo 24	Colonie feline e gatti liberi
Articolo 25	Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Articolo 26	Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
Articolo 27	Detenzione dei gatti di proprietà
Articolo 28	Sterilizzazione
Articolo 29	Cantieri
Articolo 30	Custodia gatti randagi

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 31	Fauna selvatica
Articolo 32	Fauna esotica

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 33	Popolazione di Columba livia varietà domestica
Articolo 34	Detenzione di volatili ed animali acquatici
Articolo 35	Api e insetti impollinatori
Articolo 36	Rondini, balestrucci e rondoni – Pipistrelli

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37	Sanzioni
Articolo 38	Vigilanza
Articolo 39	Abrogazione di norme
Articolo 40	Norme transitorie
ALLEGATI:	Glossario dei termini usati nel regolamento

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela e il benessere degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

Articolo 2 Principi e finalità

1. Il Comune di Romentino (NO) nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali, e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile.
2. Il Comune di Romentino (NO), comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
3. Il Comune di Romentino (NO), per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.
4. Il Comune di Romentino (NO) in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.
5. Il Comune di Romentino (NO), allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
6. Il Comune di Romentino (NO) promuove, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato e altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della corretta convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali

Articolo 3 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Il Sindaco, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla tutela degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 Ufficio Tutela Animali

1. Il Comune di Romentino (NO) in collaborazione con la Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e le Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di tutela, benessere e detenzione degli animali, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato protezioniste.
2. Il Comune di Romentino (NO), per mezzo dei propri Uffici, fornisce un servizio di supporto informativo e di assistenza alla cittadinanza sulle attività svolte nel settore della tutela e del benessere degli animali, rivolgendo una particolare attenzione alle azioni e agli interventi di sensibilizzazione ed incentivazione delle pratiche di adozione degli animali abbandonati e attivando forme di sinergie con le Associazioni di protezione animali presenti nella città.
3. Il Comune di Romentino (NO), può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni di protezione animali e di volontariato. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Romentino nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 5 Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione ed a tutte le specie di vertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Romentino (NO).
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione specifica.

Articolo 6 Detenzione di animali

1. Chiunque conviva o detenga un animale o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, dovrà assicurare buone condizioni di detenzione, averne cura e rispettare tutte le norme dettate dalle normative vigenti in materia.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il proprietario e/o detentore di animali è responsabile della riproduzione degli stessi, nonché della custodia della salute del benessere della prole.

4. Le associazioni protezioniste che abbiano in affido animali devono impegnarsi al contenimento delle nascite con gli opportuni interventi di sterilizzazione sugli stessi.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.

Articolo 7 Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato sopprimere animali di affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento dovrà essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario ed esclusivamente per motivazioni sanitarie.
3. E' vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva aerazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie e all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, oltre a quanto previsto dal D.P.G.R. 4359 dell'11/11/1993, nel caso dei cani, il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e dotato di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso sui tre lati ed avere piano rialzato da terra e, ove non posto in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotato di un'adeguata tettoia; non dovrà essere in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. E' vietato tenere animali in luoghi isolati e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato rinchiuderli permanentemente in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ogni tipo di addestramento che porti ad esaltare l'aggressività dei cani.
8. E' vietato detenere, addestrare animali appartenenti a fauna selvatica fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque offrire in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo ad esclusione di attività commerciali già autorizzate. E' parimenti vietato cedere animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, su veicoli o in parti di essi sprovvisti di finestrature e ventilazione.
13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo

angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie protette ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
15. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione a motore in movimento su terra ed acqua. Nelle fasi di conduzione dell'animale su veicoli è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare.
16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici e per motivi sanitari nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente.
18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
19. E' vietato strappare o manomettere cartelli e/o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
20. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Romentino (NO), la pratica dell'accattonaggio utilizzando animali di qualsiasi specie.

Articolo 8

Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 9

Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che possano essere causa di lesioni, che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali.

Articolo 10

Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di sporgersi con la testa o con parte del corpo dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque garantire il benessere dell'animale durante il trasporto ed eventuale sosta mediante l'aerazione del veicolo e in caso di necessità con la somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle temperature eccessive, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 11

Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, diserbo selettivo che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, utilizzando preferibilmente diserbanti ecologici e affiggendo cartelli di avviso nei luoghi interessati e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 12

Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Negli alloggi ove sono detenuti animali dovranno essere garantiti spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
2. Tali abitazioni dovranno avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e garantire la quiete del vicinato oltre a rispettare i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e le prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana.
4. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a 5 unità oppure di gatti superiore a 10 unità (con esclusione dei cuccioli lattanti per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi per l'allattamento) per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'ASL.

Articolo 13

Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere provvisti di adeguata aerazione, idonei sotto il profilo igienico secondo le normative vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, in idonee condizioni igieniche. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
4. Deve essere sempre garantito la disponibilità di acqua pulita e di cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
8. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
9. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina all'irradiazione solare diretta; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura; dovrà essere garantita all'interno delle strutture posizionate in vetrina una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.
11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 14

Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e attività circensi con presenza di animali sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti Servizi veterinari relativamente all'igiene e al benessere degli animali secondo quanto previsto dalle normative Regionali vigenti. L'istanza, presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, dovrà contenere ed evidenziare: tipologia e durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, loro provenienza, e relative specie e razze, spazi adibiti al ricovero, attività ed isolamento sanitario con relativa planimetria, assolvimento delle prescrizioni veterinarie.
2. Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito necessita di "nulla osta" da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.
3. Al fine del rilascio del competente parere, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l'Amministrazione comunale, la prescritta scheda informativa circhi, debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

4. Tale scheda dovrà essere consegnata all'impresa circense o itinerante dal Comune, all'atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.
5. Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l'allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle linee guida della commissione scientifica CITES e quanto realmente constatato all'atto del sopralluogo.
6. Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
7. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
8. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
9. L'attendamento delle strutture circensi e/o itineranti sul territorio comunale è soggetto altresì al rispetto dei criteri e linee guida di indirizzo emanati dalla Commissione Scientifica CITES in data 13/04/2006, di cui all'articolo 4 – secondo comma della L. 150/1992 e successive modificazioni, che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

TITOLO III CANI

Articolo 15

Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Articolo 16

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche o ad uso pubblico

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e/o ad uso pubblico compresi i parchi, i giardini, ad eccezione delle aree attrezzate ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia e nelle aree ove prescritto il divieto di accesso ai cani appositamente segnalato con cartelli.
2. In tali luoghi i cani vanno condotti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1 metro e mezzo, e il proprietario e /o detentore dovrà essere anche munito di apposita museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai tre mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 16 - bis
Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati allo sgambamento dei cani.
2. Tali spazi dovranno essere dotati di apposita cartellonistica e adeguatamente regolamentate. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose o possano essere causa di lesioni.
3. In tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo art. 18.

Articolo 17
Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal proprietario e/o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Il proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;
3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali sul loro mezzo, con eccezione dei cani guida per non vedenti.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche.
5. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
6. Gli animali devono altresì essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola e custoditi in condizioni tali da non nuocere a persone o ad altri animali.
7. Nel caso in cui i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio o ufficio pubblico, dovranno essere saldamente legati per evitarne la fuga.
8. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

Articolo 18
Obbligo di raccolta delle deiezioni canine

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali nell'accompagnamento degli stessi in aree pubbliche o ad uso pubblico ed in particolare su marciapiedi, sedimi stradali, aree verdi aperte al pubblico, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, depositandoli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani nell'accompagnamento dei propri animali dovranno essere comunque sempre in possesso, a prescindere da qualunque eventuale precedente utilizzo, di paletta e/o sacchetto per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili.

Articolo 19

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sul territorio comunale sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere stati condotti presso il Canile Sanitario comunale sono restituiti al proprietario e/o detentore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale che a sua volta attiva il servizio pubblico di accalappiamento animali per il recupero. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi saranno eseguiti sotto la direzione o con il supporto del personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi e/o vaganti abbandonati ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani non tatuati e/o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali l'Amministrazione Civica e il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria locale potrà effettuare verifiche in merito alla corretta gestione e al benessere dell'animale. Trascorso tale termine, l'adozione dell'animale sarà considerata definitiva.
4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Civica Amministrazione può attivare anche controlli preventivi.
5. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospitati presso strutture esterne ai canili e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 20

Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 21

Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa vigente sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 22

Documenti da portare al seguito

1. Il proprietario e/o detentore di un cane ha l'obbligo di dimostrare l'iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina regionale, su richiesta della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine e del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale.
2. Il proprietario e/o detentore dell'animale dovrà presentare il certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuta identificazione con microchip entro 7 giorni dalla data del controllo all'Organo di vigilanza che redigerà apposito verbale. In caso di mancata esibizione del documento nei termini prescritti verrà applicata la prevista sanzione di cui all'art. 37 – Sanzioni .

TITOLO IV GATTI

Articolo 23

Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati ai sensi delle normative vigenti. Episodi di maltrattamento e/o uccisione potranno essere oggetto di esposto alle Autorità competenti.

Articolo 24

Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia e/o di singoli gatti presenti nella stessa, il Servizio Veterinario potrà proporre lo spostamento della colonia previa individuazione di luogo idoneo al trasferimento e delle modalità operative dello stesso.
3. L'attività di gestione delle colonie feline e/o di gatti liberi a cura dei volontari delle Associazioni di protezione animali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie al fine di non arrecare inconvenienti e garantendo il decoro delle aree interessate, asportando gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione.
4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline censite potranno essere disposte dalla Civica Amministrazione o dalle Associazioni affidatarie delle colonie, previa autorizzazione, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini

Articolo 25

Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline presenti sul territorio comunale sono censite dal Comune di Romentino (NO) a seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con le Associazioni di protezione animali affidatarie.
2. Il censimento delle colonie feline presenti sul territorio comunale è redatto e viene aggiornato costantemente dal Comando Polizia Municipale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL e con le Associazioni di protezione animali autorizzate.

Articolo 26

Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Romentino (NO), al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita delle Associazioni di protezione animali operative sul territorio comunale che si adoperano attraverso i propri volontari per la cura e il sostentamento dei gatti.
2. Agli stessi volontari, previa richiesta di affidamento della colonia felina, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino sarà rilasciato ed eventualmente sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo di competenza.
3. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le corrette norme igienico-sanitarie del suolo pubblico e privato relativamente alle aree adibite ed utilizzate per l'alimentazione dei gatti, evitando che rimangano in loco residui di alimenti al termine del consumo dei pasti e provvedendo alla eventuale adeguata pulizia.

Articolo 27

Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato all'interno dell'abitazione segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari e/o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 28

Sterilizzazioni

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente il Comune di Romentino concorre alla programmazione di campagne di sterilizzazione dei gatti liberi presenti nelle colonie feline censite, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL e con le Associazioni di protezione animali operative sul territorio comunale. Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reimmessi nella colonia felina di appartenenza.

Articolo 29

Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.
2. Tale collocazione di norma dovrebbe essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i delle Associazioni affidatarie od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

Articolo 30
Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti e Associazioni di volontariato il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo di gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

TITOLO V
FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 31
Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria presente sul territorio urbano, salvaguardandone gli habitat, anche attraverso una costante attività di tutela del patrimonio verde di alberi e siepi.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
7. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

Articolo 32
Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43 e L.R. n.6 del 18/02/2010.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei, tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 33

Popolazione di Columba Livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a. pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b. interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di tutela degli animali presenti.

Articolo 34

Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche agli uccelli ornamentali, uccelli da gabbia o da voliera ed agli animali acquatici, le norme relative alla tutela e benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia/voliera non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione e la temperatura dell'acqua idonei.

Articolo 35

Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Articolo 36

Rondini, balestrucci e rondoni – Pipistrelli

1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno, dovranno prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
2. Dereghe sono ammesse su espressa richiesta da presentare all'Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Romentino (NO)
3. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e le iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.
2. Le violazioni degli articoli del presente Regolamento comportano il pagamento in misura ridotta di Euro 50 alla prima violazione, di Euro 100 alla seconda violazione, di Euro 200 alla terza e di Euro 450 alla quarta e successive.

Articolo 38 Vigilanza

3. Sono incaricati a far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e tutti i soggetti in possesso della qualifica di Agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e inoltre, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le Guardie Particolari Giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Articolo 39 Abrogazione di norme

1. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Articolo 40 Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non contemplato ed espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le normative di legge vigenti.

ALLEGATO:

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pettherapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Deiezioni: escrementi.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario ASL.

Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Commercio relativo ad animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi : rientrano nella definizione di *concentrazione di animali* e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari.

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.